



# Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06782 DEL DEP. ALMICI  
(res. n. 595 del 16 gennaio 2026)**

## **RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale il deputato interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'adozione di eventuali iniziative di competenza ministeriale in relazione alla decisione pronunciata dal Tribunale di Brescia che ha condannato *“a soli cinque anni di reclusione il ventinovenne bengalese che nell'estate del 2024 ha violentato, in un centro di accoglienza, una bambina di dieci anni, rimasta poi incinta”*, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire un riscontro puntuale ed esaustivo, è stata prontamente attivata la competente articolazione ministeriale, incaricata di svolgere gli opportuni accertamenti in merito alla specifica vicenda giudiziaria.

È stata, dunque, acquisita una dettagliata relazione del Presidente del Tribunale di Brescia, trasmessa dal Presidente della Corte di appello di Brescia unitamente agli atti processuali ritenuti maggiormente rilevanti, ivi inclusi il provvedimento di fermo, i verbali dell'incidente probatorio, i verbali di udienza e la sentenza pronunciata all'esito del procedimento.

Dall'esame complessivo degli atti e, in particolare, dalla lettura della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 13 gennaio 2026 e depositata il 10 aprile 2026

– di cui si provvede a dare sinteticamente conto avendo cura di tutelare la riservatezza della minore coinvolta – emerge che la motivazione del provvedimento appare articolata, coerente e adeguatamente ancorata alle risultanze istruttorie.

La sentenza esplicita in modo puntuale e trasparente i passaggi logico-giuridici che hanno condotto alla riqualificazione del fatto – dal reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-*bis* c.p. al reato di atti sessuali con minorenni di cui all’art. 609-*quater* c.p. – nonché i criteri applicati nella determinazione del trattamento sanzionatorio

Anche sotto tale ultimo profilo, la pena inflitta risulta frutto di un percorso argomentativo completo, che tiene conto degli elementi normativamente rilevanti.

Ciò detto, trattandosi di un procedimento non ancora definito in via definitiva, ogni ulteriore valutazione è rimessa agli eventuali successivi gradi di giudizio, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura, che non consentono di entrare *funditus* nel merito della decisione.

Al riguardo, va ribadito che esula dalle prerogative del Ministro della giustizia il sindacato sulle scelte dell’authority giudiziaria qualora investano aspetti ed istituti di indole squisitamente giuridica sin tanto che non ridondino in atti abnormi, ovvero in soluzioni giuridicamente non plausibili.

Le ragioni di eventuale dissenso, rispetto alle motivazioni esposte nelle sentenze del giudice di merito, possono e debbono essere formulate utilizzando i rimedi impugnatori appositamente previsti dall’ordinamento.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)